

DELIBERA N. 689/09/CONS

RILASCIO DI DEROGA DAGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2 E COMMA 4 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 66/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE PER IL CANALE A DIFFUSIONE SATELLITARE “MTV GOLD”

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 26 novembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, ed, in particolare gli articoli 6 e 44;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ed, in particolare l’articolo 2, comma 301;

VISTA la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria ”;

VISTO il “Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti” approvato con delibera n. 66/99/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2009;

VISTA l’istanza presentata dalla società MTV Italia S.r.l. per il proprio canale a diffusione satellitare “MTV Gold” in data 11 settembre 2009, prot. n. 70619, con la quale chiede la deroga totale dalle quote di emissione e dagli investimenti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 29 settembre 2009, prot. n. 75151 e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza dell’autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

CONSIDERATO che con l’istanza del 30 luglio 2009 la società chiede in subordine alla deroga totale un esonero parziale dagli obblighi di emissione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, del regolamento approvato con delibera n.

66/09/CONS e dall'obbligo di emissione di trasmissioni specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 3, comma 4 del medesimo regolamento;

VISTA la documentazione presentata dalla società in questione, consistente nei modelli di registro programmi del canale "MTV Gold" nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2009;

VISTE, altresì, le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di "MTV Gold" dalle quali emerge come la linea editoriale sia effettivamente dedicata per oltre il 70% alla musica italiana e straniera, e pertanto conforme a quanto dichiarato;

RILEVATO che la programmazione di "MTV Gold" è fruibile a pagamento, ed è dedicata interamente alla linea editoriale descritta e che pertanto è confermata la natura tematica del canale, così come previsto per i requisiti di richiesta di concessione delle deroghe previsti dall'art. 8 del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS;

CONSIDERATO che la linea editoriale del canale, caratterizzata da una programmazione di *video clip* di musica degli anni '70, '80 e '90, di concerti di musica dal vivo selezionati in coerenza con la linea tematica, e che la tipologia di contenuto prevalente del canale è il *video clip* del passato;

RITENUTO che tale linea editoriale appare compatibile con gli obblighi di programmazione in opere europee, in quanto, il *videoclip* consiste in una singola opera europea, prodotta dalle case discografiche e riferibile alla produzione indipendente;

RITENUTO pertanto di non poter accogliere la richiesta di deroga totale presentata dalla società;

RITENTUO che tale programmazione specializzata nella musica del passato non prevede assolutamente la trasmissione *videoclip* recenti ed è pertanto incompatibile con l'obbligo di programmazione di opere europee recenti di cui all'art. 3, comma 2 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RITENUTO che tale programmazione non prevede alcun genere di opera specificatamente rivolta ai minori di cui all'articolo 3, comma 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, e che l'eventuale messa in onda delle stesse comporterebbe una rilevante distorsione della linea tematica del canale;

RITENUTO che la connotazione a carattere musicale e l'assenza di opere cinematografiche all'interno del palinsesto di "MTV Gold", siano di per sé sufficienti a giustificare l'esenzione dagli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, indipendentemente dalla definizione dei criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana;

RITENUTO di non poter valutare l'istanza relativa agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana appartenenti al genere di prevalente emissione del canale "MTV Gold" di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento, fino all'adozione del decreto del Ministro delle comunicazioni e del

Ministro per i beni e le attività culturali che definisca i criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta di deroga parziale relativamente all'obbligo di prevedere trasmissioni specificamente rivolte ai minori e di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. La richiesta di deroga totale dagli obblighi di programmazione e investimento di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS presentata dal canale satellitare "MTV Gold" è rigettata.

2. Il canale satellitare "MTV Gold" è esentato dall'obbligo di programmazione in opere europee recenti di cui all'art. 3, comma 2 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS.

3. Il canale satellitare "MTV Gold" è esentato dall'obbligo di programmazione in trasmissioni specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 3, comma 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS.

4. Il canale satellitare "MTV Gold" è esentato dagli obblighi di emissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi 5 anni, di cui all'art. 3, comma 2 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS.

5. L'Autorità si riserva di valutare l'istanza relativa all'obbligo di emissione di opere di espressione originale italiana appartenenti al genere di prevalente emissione del canale di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento, successivamente all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 301, della legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante la definizione dei criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana.

6. L'esenzione dai suddetti obblighi decorre dall'anno 2009, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga e perdura fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.

7. La società MTV Italia S.r.l. autorizzata alla trasmissione del canale a diffusione satellitare "MTV Gold", è tenuta a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, qualunque variazione concernente il possesso dei requisiti di ammissibilità per la richiesta della deroga di cui all'art. 8 del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS che modifichi quanto dichiarato dalla stessa in sede di richiesta di deroga o nel corso del conseguente procedimento.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola